

COMUNE DI TERMOLI

(Provincia di Campobasso) Settore Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -ANNO D'IMPOSTA 2009 -

VERSAMENTO I RATA – DICHIARAZIONI

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Visto il D.Lg.vo del 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

Informa

■ VERSAMENTO D'IMPOSTA PER L'ANNO 2009

Entro il 16 giugno 2009 deve essere effettuato il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2009.

L'imposta che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili, è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. E' dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate.

- La prima rata in acconto, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- La seconda rata a saldo, dal <u>1º al 16 dicembre</u>, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine della scadenza della prima rata 16 giugno 2009.
- ALIOUOTE DELL'IMPOSTA

Si riportano le aliquote d'imposta deliberate per l'anno in corso e per l'anno precedente:

Anno 2009 Anno 2008

- 5 per mille; per le abitazioni principali (categoria catastale A1 abitazioni signorili, A8 ville e A9 castelli) e le loro pertinenze(box auto, cantine, soffitte, ubicate entro 1000 metri dall'abitazione principale, ed una sola per tipologia);
- 6,50 6,50 per mille; Aliquota Ordinaria (altri immobili, fabbricati diversi dall'abitazione principale, aree fabbricabili).

 DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
- Detrazione abitazione principale € 154,94.

Ai fini della determinazione dell'I.C.I. tenere conto delle rendite catastali delle unità immobiliari in base alle nuove tariffe d'estimo rideterminate con D.M. del 6 giugno 2002, n.159 in vigore dal 01.01.2003.

Agli effetti dell'I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono da rivalutare del 5%, ed i redditi dominicali sono da rivalutare del 25%.

■ DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008 n. 93 – ART. 1 ESENZIONE ICI PRIMA CASA.

- 1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
- 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
- 3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai familiari di primo grado di cui all'art. n. 4 comma 5 del Regolamento Comunale ICI, previa autocertificazione contenente la dichiarazione dei requisiti previsti, da presentare all'ufficio tributi.
- 2. Le unità immobiliari abitative possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o, comunque, di fatto occupata, di cui all'art n. 4 comma 1 del Reg.Com. I.c.i.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli, mediante versamento diretto al concessionario della riscossione (Esattorie S.p.a.—tel. 0875/450041) su apposito bollettino di conto corrente postale intestato al concessionario stesso C/c n. **89045876**, o a mezzo modello F24. Il versamento non è dovuto se l'imposta annua da versare è inferiore a \in 2.07. Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti. Se gli immobili si trovano tutti nello stesso comune, deve essere fatto un unico versamento.

■ DICHIARAZIONI

La dichiarazione Ici deve essere presentata quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dello stesso tributo comunale. In altri termini, non deve essere presentata la dichiarazione Ici quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Va ricordato, infine, che la dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le modificazioni soggettive ed oggettive relative alla determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione.

Termini di presentazione: Dal 2 maggio al 30 settembre 2009 termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2008. (modello dichiarazione Ici disponibile su: www.finanze.it).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del comune (0875-706771– 0875-518431) oppure al sito. www.comune.termoli.cb.it e-mail: tributi@comune.termoli.cb.

Termoli, lì 27 maggio 2009

Il Funzionario Responsabile (d.ssa Carmela Cravero)